



CORTES DEL REAME

Modifiche al Regolamento della Cortes del Reame

Articolo 1 — Illustrazione del disegno di legge

1. Dopo l'articolo 29 del Regolamento della Cortes del Reame è inserito il seguente:

Articolo 29-bis — Illustrazione del disegno di legge in Aula

1. L'esame in Aula di ciascun disegno di legge si apre con l'illustrazione del proponente, che ne espone il contenuto e le finalità per non più di tre minuti.
2. Se i firmatari sono più d'uno, illustra il primo firmatario o un altro firmatario da lui indicato. Per i disegni di legge del Governo illustra il ministro proponente o, in sua vece, un altro membro del Governo.
3. Al termine dell'illustrazione, ciascun deputato che ne faccia richiesta ha diritto a una replica di un minuto. Il proponente può rispondere alle repliche, complessivamente, per non più di un minuto.
4. Se il proponente, o chi lo sostituisce ai sensi del comma 2, non è presente in Aula all'apertura del punto, il Presidente ne dà atto nel resoconto e si procede senza illustrazione e senza repliche.
5. Esaurita la fase di cui ai commi precedenti, il Presidente apre la discussione generale ai sensi dell'articolo 22; se nessun deputato chiede di intervenire, la dichiara chiusa e si passa alle votazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla votazione in forma asincrona di cui all'articolo 18, comma 3.

Articolo 2 — Coordinamento

1. All'articolo 22, comma 1, del Regolamento, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nei disegni di legge la discussione generale è preceduta dall'illustrazione del proponente ai sensi dell'articolo 29-bis ed è aperta dal relatore, se nominato.»
2. All'articolo 30, comma 1, del Regolamento, le parole «La discussione generale è aperta dal proponente.» sono sostituite dalle seguenti: «La discussione generale segue l'illustrazione del disegno di legge di cui all'articolo 29-bis.»

Articolo 3 — Entrata in vigore

1. La presente modifica entra in vigore decorse quarantotto ore dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del Regolamento, e si applica ai disegni di legge esaminati nelle sedute successive.

Liberty Bay, addì 29 settembre 2026



Il Primo Ministro

Daniele Valori

Daniele Valori

